

**MATTEO
BALDACCI STUDIO LEGALE DERI**

CN = MATTEO
BALDACCI
C = IT
Avv. Laura Deri
Avv. Matteo Baldacci
Viale Vittorio Veneto, 5
Bientina (PI) 56031
Tel./Fax: 0587755676

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

-Sezione Procedura Concorsuali-

Ricorso ex art. 67 e ss. del C.C.I.I.

La Sig.ra **Marcantuono Silvana** (C.F.: MRCSVN65M64D390Y), nata a Eboli (SA), in data 24.08.1965 e residente in [REDACTED], rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, come da procura depositata telematicamente, dall'Avv. Laura Deri (C.F.: DRELRA82H54G702C) e dall'Avv. Matteo Baldacci (C.F.: BLDMTT86M14G702O), del foro di Pisa, ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio in Bientina (PI) Viale Vittorio Veneto 5; i quali dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax: 0587/75.56.76 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avvlauraderi@pec.it – matteo.baldacci@pec.giuffre.it;

-ricorrente-

PREMESSO CHE

In fatto

1) L'attuale situazione debitoria della sig.ra Marcantuono possono essere fatte decorrere all'anno 2008, quando, insieme al marito, acquistò al prezzo di € 195.000 un appartamento nel comune di Vicopisano. Per l'acquisto fu sottoscritto mutuo ipotecario [REDACTED] [REDACTED] di € 195.000. Il rimborso del finanziamento sarebbe dovuto avvenire con rate

STUDIO LEGALE DERI

Avv. Laura Deri

Avv. Matteo Baldacci

Viale Vittorio Veneto, 5

Bientina (PI) 56031

Tel./Fax: 0587755676

mensili, per la durata di 30 anni. Nell'anno 2008 il settore immobiliare si mostrava ancora affidabile ed i coniugi risultavano entrambi regolarmente occupati quali dipendenti.

2) Le vicende lavorative della coppia sono poi risultate sfortunate, tanto che nel 2011 i coniugi sono rimasti senza lavoro. Da quel momento il mutuo andò insoluto.

3) [REDACTED] rimase molti anni disoccupato, dal 2011 al 2017, subentrarono purtroppo anche gravi problemi di salute, tanto che lo stesso è poi deceduto il 15.01.2022, all'età di soli 59 anni.

4) La sig.ra Marcantuono nei periodi peggiori, al fine di integrare le entrate familiari, ha ottenuto finanziamenti al consumo per circa € 8.000 [REDACTED]. Le posizioni risultano ristrutturate nel 2019 ed ora sono in sofferenza con alcune rate scadute.

5) [REDACTED] avvia esecuzione immobiliare, procedura numero 117/19 del Tribunale di Pisa e in data 22.03.2022 l'immobile di Vicopisano viene assegnato definitivamente a terzi al prezzo di € 123.000.

6) [REDACTED], al netto del riparto dell'esecuzione immobiliare, resta comunque creditrice per un importo di circa € 119.000 ed in data 17.10.2023 con procedura RGE 1530/2024 Tribunale di Pisa, procede alla riscossione coatta e notifica atto di pignoramento presso terzi al datore di lavoro della debitrice, con ordinanza di assegnazione delle somme, ad oggi ancora in corso, emessa in data 26.03.2024.

STUDIO LEGALE DERI

Avv. Laura Deri

Avv. Matteo Baldacci

Viale Vittorio Veneto, 5

Bientina (PI) 56031

Tel./Fax: 0587755676

7) La sig.ra Marcantuono attualmente [REDACTED], in locazione, in appartamento a [REDACTED];

8) La ricorrente non risulta avere conviventi;

9) Dal 16.12.2019 è dipendente [REDACTED] con contratto a tempo pieno e indeterminato;

10) In data 15.01.2022 la sig.ra Marcantuono è rimasta vedova del marito [REDACTED], attualmente, oltre al reddito di lavoro dipendente, percepisce anche pensione INPS di reversibilità;

11) L'esposizione delle ragioni dell'indebitamento qualifica la ricorrente quale "consumatrice" ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b), l. n. 3/2012, avendo essa contratto le obbligazioni all'origine del proprio stato di crisi per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;

12) Dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente e messa all'attenzione del professionista delegato dell'OCC, risultano i seguenti creditori:

- Agenzia delle Entrate (IRPEF), debito residuo € 5.900,00, in via privilegiata ex art. 2752 c.c., c. 1;

- Agenzia delle Entrate Riscossione (IRPEF 2012), debito residuo € 327,99, in via privilegiata ex art. 2752 c.c., c. 1;

STUDIO LEGALE DERI

Avv. Laura Deri

Avv. Matteo Baldacci

Viale Vittorio Veneto, 5

Bientina (PI) 56031

Tel./Fax: 0587755676

- Agenzia delle Entrate Riscossione (Bolli auto), debito residuo € 178,86, in via privilegiata ex art. 2752 c.c., c. 1;

- Regione Toscana (Bolli auto dal 2021 al 2023), debito residuo € 515,61, in via privilegiata ex art. 2752 c.c., c. 1;

- Fidelity S.p.A.- finanziamento del 25.03.2019 n. 42783870, debito residuo € 7.814,76, in via chirografaria;

- Agos Ducato Banca – finanziamento del 08.06.2023 n. 70452245, debito residuo € 3.575,70, in via chirografaria;

- Banca Barclays, debito residuo € 119.310,73, in via chirografaria;

Per un'esposizione debitoria complessiva pari ad € 137.623,65, di cui € 6.922,46 in via privilegiata ed € 130.701,19 in via chirografaria.

13) La Sig.ra Marcantuono reddito di lavoro dipendente e, a far data dal 2022, persone di reversibilità INPS, con attuali entrate medie mensili, nette, pari ad € 2.000,00.

14) La ricorrente non risulta essere proprietaria di immobili o quote immobiliari, né altri valori o proprietà di sorta liquidabili, ad eccezione di crediti futuri stimati in € 3.800,00 per il TFR accantonato in pendenza di rapporto di lavoro dal mese di dicembre 2019, e ad eccezione di un'autovettura Hyundai Matrix del valore commerciale di circa € 2.000,00;

15) La Sig.ra Marcantuono non risulta aver effettuato vendite o stipulato atti rilevanti negli ultimi periodi;

PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

STUDIO LEGALE DERI

Avv. Laura Deri

Avv. Matteo Baldacci

Viale Vittorio Veneto, 5

Bientina (PI) 56031

Tel./Fax: 0587755676

Appare evidente che, in considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, il debitore si trova in una posizione di sovraindebitamento.

Per farvi fronte, la Sig.ra Marcantuono intende ricorrere alla procedura disciplinata dalla L. 3/2012 e da quanto previsto dall'art. 67 e ss. del C.C.I.L., con l'ausilio di un'organismo di composizione della crisi e le funzioni dell'OCC sono stati attribuiti al Dott. Filippo Bellucci, commercialista e revisore legale di Pisa.

Che, quindi, il debitore ha predisposto, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di piano del consumatore di seguito esposta, e attestata dal suddetto organismo con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati presenti nella proposta.

La ricorrente, pertanto, propone di impegnare parte delle proprie retribuzioni ai creditori, nella misura di € 600,00 mensili per la durata di n. 48 mensilità.

Complessivamente potrebbe essere ripartita tra i creditori la somma di € 28.800,00.

Secondo il prospetto del capitolo successivo, la somma permetterebbe il pagamento completo dei debiti prededucibili, il pagamento completo dei debiti privilegiati e, nella misura di oltre il 11% dei debitori chirografari.

La somma, via via accantonata, potrebbe essere ripartita secondo privilegi, ogni dodici mesi dall'approvazione del piano.

L'elenco delle spese mensili presentato dalla Sig.ra Marcantuono ammonta ad € 995,00, verificato il contratto di locazione il canone ammonta ad € 410,00 mensili.

STUDIO LEGALE DERI

Avv. Laura Deri
Avv. Matteo Baldacci
Viale Vittorio Veneto, 5
Bientina (PI) 56031
Tel./Fax: 0587755676

Pertanto, a titolo di riassunto della posizione:

Somma a disposizione: € 28.800,00;

* € 3.294,20

Prededuzione: € ~~6.210,84~~ (100% della pretesa creditizia);

* € 10.589,01

Privilegio: € ~~7.672,46~~ (100% della pretesa creditizia);

Residuo per chirografi € 14.916,70 (11,41% della pretesa creditizia);

Si rappresenta come la proposta sopra indicata è assolutamente preferibile ad ogni altra opzione, non possedendo la Sig.ra Marcantuono alcun bene immobile, avendo già in corso un pignoramento presso terzi sulla retribuzione (per cui ogni altra azione esecutiva volta al recupero sarebbe posta in coda alla stessa) ed avendo un bene mobile registrato del tutto inidoneo al soddisfacimento, neppure parziale, del proprio credito.

Il piano proposto appare infatti la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare gli stessi (e non solo i privilegiati) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Gli effetti del presente piano del consumatore sono sottoposti alla condizione sospensiva della relativa procedura esecutiva mobiliare già azionata.

Tanto premesso, la Sig.ra Marcantuono Silvana come sopra rappresentata e difesa, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal professionista incaricato,

* MODIFICA PER PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE
DEL 26/9/2015

STUDIO LEGALE DERI

Avv. Laura Deri

Avv. Matteo Baldacci

Viale Vittorio Veneto, 5

Bientina (PI) 56031

Tel./Fax: 0587755676

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pisa, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 12 bis della L. 3/2012, nonché di quanto previsto nel C.C.I.I., valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissi con decreto l'udienza ai fini dell'omologa del piano del consumatore, disponendo a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza e disponga altresì, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano.

Vorrà inoltre disporre che all'apertura del piano del consumatore non possono essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Vorrà infine disporre la liberazione della retribuzione di ogni vincolo, sia volontario che esecutivo.

Ai soli fini fiscali si dichiara che ai sensi degli artt. 9 ss. del D.p.r. 115/2002, la presente domanda rientra nei procedimenti soggetti a contributo unificato nella misura fissa, pari ad € 98,00;

Si produce in copia i seguenti documenti:

- 1) Copia documento identità e codice fiscale;
- 2) Certificato di stato di famiglia e residenza;
- 3) Contratto di locazione;
- 4) Buste paga Marcantuono Silvana;

STUDIO LEGALE DERI

Avv. Laura Deri

Avv. Matteo Baldacci

Viale Vittorio Veneto, 5

Bientina (PI) 56031

Tel./Fax: 0587755676

- 5) Pensione di reversibilità Marcantuono Silvana;
- 6) Documentazione posizione Fidelity;
- 7) Documentazione posizione Agos Ducato;
- 8) Documentazione posizione Barclays Bank;
- 9) Documentazione posizione Agenzia Entrate;
- 10) Elenco spese correnti mensili;
- 11) Relazione OCC Pisa – Dott. Bellucci;
- 12) Dichiarazioni dei redditi ultimo triennio;

Bientina, lì 04.07.2024

Avv. Matteo Baldacci

Avv. Laura Deri



TRIBUNALE DI PISA **Sezione Procedure Concorsuali**

Il giudice, Dott. Marco Zinna, letti gli atti della procedura di sovraindebitamento n. 133/2024 R.G. P.U. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti presentata dalla

Sig.ra Marcantuono Silvana (C.F.: MRCSVN65M64D390Y), nata a Eboli (SA), in data 24/8/1965 e residente in _____, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Laura Deri (C.F.: DRELRA82H54G702C) e dall'Avv. Matteo Baldacci (C.F.: BLDMTT86M14G702O), presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in Bientina (PI) al Viale Vittorio Veneto 5ed alle p.e.c.: avvlauraderi@pec.it; matteo.baldacci@pec.giuffre.it;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato in data, così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Rilevato che nella domanda viene altresì enucleata (v. pag. 2) una prima classe di creditori prededucibili comprensiva non solo del compenso dell'OCC ma anche del consulente legale che ha assistito il ricorrente nella predisposizione della domanda. Tale previsione appare inammissibile.

La nozione di crediti prededucibili appare oggi enucleata dal neoriformato art. 6 CCI il quale stabilisce, con indicazione piuttosto tassativa, che sono prededucibili per quanto qui rileva "a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47; d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti

e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”. La norma, con specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento, definisce prededucibile il compenso dell'OCC per le prestazioni rese nell'esercizio delle sue funzioni. I crediti dei professionisti-consulenti, invece, sono esplicitamente ammessi in prededuazione con riferimento alle sole “procedure maggiori” di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, nel limite del 75% dei rispettivi compensi. Ben vero il riformato art. 6 - nella disciplina recata dal neointrodotta correttivo al Codice della crisi- precisa che sono da considerarsi prededucibili anche “i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”. In primis la norma, che appare unitaria e sembra fare riferimento ad un omogeneo concetto di prededuazione, pare fare riferimento ai crediti sorti nel corso dello svolgimento della procedura di sovraindebitamento e non antecedentemente alla stessa. Anche a voler riguardare unicamente la seconda parte della lett. d) essa fa riferimento alle prestazioni professionali richieste dagli organi della procedura o dal debitore, per il buon esito dello strumento; di nuovo quindi la norma sembra presupporre l'instaurazione della procedura di sovraindebitamento e non potersi riferire ai crediti sorti anteriormente. D'altronde il compenso del professionista legale non pare potersi ritenere necessario al buon esito dello strumento, anche per le considerazioni su cui v. infra secondo cui il contributo del legale è del tutto eventuale ed accessorio, non essendo previsto né prescritto dalla legge. D'altronde la relazione di accompagnamento al codice della crisi in merito alla modifica della lett. d) si limita ad affermare che il correttivo interviene “modificando la lettera d) al fine di adeguare la terminologia ivi utilizzata a quella derivante dall'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, a seguito della quale non si parla di “procedure concorsuali” ma di liquidazione giudiziale e di strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza”, pertanto l'intervento del correttivo sul punto non modifica l'impianto normativo e non si pone l'obiettivo di introdurre nuove ipotesi di prededuazione.

Il Codice della crisi d'altronde, non prevede più, come invece in passato l'art. 111 L.F., una clausola generale di chiusura che dichiarò prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; ciò nell'evidente intento di ridurre e contingentare l'area della prededuazione.

Né può predicarsi l'estensione analogica, al di fuori dei casi espressamente previsti, delle ipotesi di prededuazione, attesa l'eccezionalità dell'istituto, il quale deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum ex artt. 2740 e 2741 c.c., e la considerazione che la lacuna normativa appare, per quanto detto, corrispondere

alla voluntas legis. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 65, 3° co., CCI, che definisce meramente facoltativa la nomina dell'attestatore, e dell'art. 269 CCI il quale stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore personalmente con l'eventuale assistenza di un OCC. Tale ultima disposizione se non rende radicalmente inammissibile la domanda presentata anche con l'ausilio di un legale, non può certo giustificare la prededuzione dei relativi compensi, atteso che il ricorso alla loro assistenza è concepita come meramente facoltativa ed eventuale dalla norma. Pertanto, i compensi dei consulenti non possono essere qualificati, ed inseriti nel piano e nella proposta di concordato come creditori prededucibili. Essi dovranno essere esclusi dalla relativa classe e ricondotti in altra autonoma classe, se del caso, con la previsione di un diverso privilegio.

Rilevato che, ad un vaglio preliminare eccezione di quanto sopra rilevato, la proposta ed il piano risultano ammissibili, in quanto:

- il debitore risulta rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68 CCII;
- il consumatore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC, il consumatore non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato che il debitore ha richiesto, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, che sia disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio;

Visto l'art. 70 CCII;

Ritenuto pertanto di dover disporre la convocazione delle parti in udienza;

Visti gli artt. 127 e 127-ter c.p.c., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022;

Ritenuto che l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che può pertanto essere sostituita dal deposito di note scritte;

P.Q.M.

DISPONE che il ricorrente ridepositi la relazione dell'OCC almeno in formato pdf nativo e non mediante scansione.

DISPONE che il ricorrente modifichi la proposta ed il piano come dedotto in motivazione con riferimento ai compensi del legale;

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto modificati siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento

DISPONE il divieto per il sovraindebitato di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, salva espressa autorizzazione del Giudice

DISPONE che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), assegnando alle parti termine perentorio fino al 9/10/2025 per il deposito delle predette note.

AVVISA le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

SEGNALA alle parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto possono presentare istanza di trattazione orale.

RISERVA la decisione ovvero l'adozione di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito delle note.

Si comunichi.

Pisa, 26/06/2025

Il giudice
dr. Marco Zinna